



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

(evoluzione e scenari della riforma del settore)

LA LEGISLAZIONE TURISTICA


(evoluzione e scenari della riforma del settore)

PARTE I

La legislazione turistica e la sua
evoluzione nel tempo

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

Premesse



La legislazione turistica è da sempre un complesso di norme di natura diversa:


- **Norme di diritto pubblico di livello statale**
- **Norme di diritto pubblico di livello regionale**
- **Norme di diritto privato**
- **Norme comunitarie internazionali**

Il turismo è regolamentato, infatti, oltre che da norme di diritto pubblico (sia statali che regionali), anche da norme di diritto privato e dunque:

- **Dalle "Convenzioni internazionali"**
- **Dagli "Accordi contrattuali atipici"**

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

Premesse



- Oltre alle norme interne ed alle Convenzioni internazionali, troviamo anche le **Direttive e i Regolamenti dell'Unione Europea**.
- In passato la normativa sul turismo è stata sempre caratterizzata da una forte connotazione pubblicitica e dall'**assenza di una coordinata logica di programmazione**.
- A questa disorganicità solo nel corso dell'ultima parte del secolo appena trascorso il legislatore italiano ha cercato di porre rimedio emanando in proposito delle **leggi-quadro**.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA dall'inizio alla Costituzione

- E' difficile ancora oggi dare una definizione giuridica esatta del fenomeno "**Turismo**". Trattasi comunque di un fatto giuridico che "**dà luogo ad una serie di rapporti tra loro eterogenei, tutti caratterizzati dall'essere correlati ad un viaggio, ad un soggiorno di soggetti non residenti in un determinato posto**".
- Omettendo di citare la legge del 20 Marzo 1865 nr. 2248 che pure si occupava dei pubblici esercizi e dunque anche degli alberghi e quindi di ricettività, uno dei primi interventi di rilievo del legislatore nazionale in materia turistica avvenne con la **legge 11 Dicembre 1910 nr. 863**, legge che attribuiva ai Comuni con particolari condizioni climatiche il potere di applicare una **Tassa di soggiorno** ai turisti viaggiatori.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA dall'inizio alla Costituzione

- Sono degli **anni venti**:
 - l'approvazione di un Regolamento che dettava regole in materia di "**migliorie igieniche negli alberghi**" (R.d. 24 maggio 1925 nr. 1102);
 - l'istituzione delle **Stazioni o Aziende di cura, soggiorno e turismo** nonché dell'**Ente Nazionale per le Industrie Turistiche**, ente successivamente soppresso e trasformato negli **Enti Provinciali per il Turismo** per effetto del D.P.R. nr. 630 del 28.6.1955.
- Abbastanza corposa e di spessore è la produzione legislativa degli **anni trenta** non seguita da interventi di rilievo negli **anni quaranta** fino alla Costituzione Repubblicana.
- Nel **testo costituzionale del 1948**, il turismo non ha goduto di quella considerazione che ha successivamente assunto nel corso degli anni, in specie di recente dopo la riforma del Titolo V intervenuto dal Novembre 2001.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA dalla Costituzione alla legge-quadro

- A partire dagli **anni Cinquanta** copiosi e sostanziali cominciano ad essere gli interventi legislativi in materia turistica.
- Tra gli altri si citano:

La **disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico e sociale** (legge 21.3.1958 nr. 326 , seguita dalle Norme di attuazione emanate con D.p.r. 20.6.1961 nr. 869).

L'Istituzione con la legge 31 luglio 1959 del **Ministero del Turismo e dello Spettacolo**, con il compito di determinare la politica turistica generale e svolgere un'azione di coordinamento degli enti pubblici preposti al turismo.

L'istituzione dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) allo scopo di promuovere e incrementare il movimento turistico all'estero.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA dalla Costituzione alla legge-quadro

Con il D.P.R. n. 1044/1960 avviene **il riordino degli Enti Provinciali per il Turismo** e con il D.P.R. nr. 1042/1960 interviene il riordino delle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.

In seguito alla **istituzione delle Regioni**, con D.P.R. 14.1.1972 nr. 6, vengono trasferite le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in materia di Turismo e di industria alberghiera.

Il D.P.R. 24.7.1977 nr. 616, attuativo della delega di cui alla legge 22.7.1975 nr. 382, **compie infine una vera e propria rivoluzione nel campo delle competenze fra i vari enti.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

la prima legge quadro sul turismo

- Tutto questo fermento porta finalmente alla **legge quadro 17 Maggio 1983 n. 217**, legge che determinato una vera e propria rivoluzione in materia turistica, perché per la prima volta viene colta non solo l'importanza *economica* del turismo, ma anche quella *sociale del turismo stesso*.
- Le principali novità introdotte consistono in:
 - Nella **istituzione di due nuovi organismi**, che subentrano al Consiglio nazionale del Turismo.
 - Nella attribuzione alle Regioni di **compiti di promozione turistica** e nel riordino dell'organizzazione turistica locale.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA


la prima legge quadro sul turismo

Altre novità della legge n. 217 del 1983 sono:

- la **definizione delle imprese turistiche**, e l'indicazione delle varie **tipologie di strutture ricettive** e dei criteri che le regioni devono seguire per la loro classificazione.
- la definizione e nell'elencazione delle funzioni delle **agenzie di viaggio**, compresi i requisiti per accedervi.
- l'istituzione di un **vincolo di destinazione** sulle strutture ricettive, posto per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ricettivo.
- la definizione delle **attività professionali in campo turistico** e l'indicazione dei compiti delle Regioni in materia di accertamento dei requisiti per l'esercizio.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

dalla prima legge quadro alla riforma del 2001



- Con la legge 25 Agosto 1991 n. 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle Imprese turistiche” viene eliminato il sistema dei prezzi amministrati e controllati e si passa alla **liberalizzazione delle tariffe**.
- Con il D.M. del 16 Ottobre 1991 sono determinate le **modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive**.
- Con una serie di provvedimenti, buona parte dei quali hanno recepito Direttive della Comunità europea, viene posta ulteriore tutela ai diritti dei consumatori e degli utenti, aggiuntiva a quella già stabilita nel Libro quarto – Titolo II - Capo XIV-bis: **Dei contratti del Consumatore** – del Codice Civile.


LA LEGISLAZIONE TURISTICA

dalla prima legge quadro alla riforma del 2001

- Nell'anno 1994, e cioè, con il 5 dicembre 1994 (un anno dall'entrata in vigore della legge nr. 494 del 4.12.1993) si realizza concretamente **la riforma della delega in favore delle regioni in materia di concessioni di beni demaniali** (litorale e demanio marittimo e demanio lacuale e fluviale).
- Nello stesso anno, con il Decreto del Ministero dell'interno del 9 Aprile 1994 viene approvata la **REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE.**
- Con il Decreto legge 29.3.1995 nr. 97 convertito nella legge 30 Maggio 1995 nr. 203 vengono trasferite alle Regioni tutte **le competenze e le funzioni amministrative del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo.**

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

dalla prima legge quadro alla riforma del 2001



- Con la legge 15 Marzo 1997 nr. 59 (**legge Bassanini 1**) e con tutta la copiosa normativa che alla stessa è seguita viene introdotto il **principio di sussidiarietà**, principio in base al quale le esigenze dei cittadini possono essere soddisfatte dagli enti che sono loro più vicini (Regioni, Province, Comuni) e che si sostituiscono allo Stato.
- In attuazione della legge nr. 59/1997, **il Decreto legislativo nr. 112 del 31 Marzo 1998** dispone il **conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali**.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

la legge quadro n. 135/2001

- Figlia di tutto il fermento verificatosi negli anni successivi al 1983, epoca della prima legge quadro in materia turistica, nell'anno 2001 è entrata in vigore la **nuova legge quadro di riforma della legislazione nazionale del turismo** (legge 29 Marzo 2001 n. 135).
- La nuova legge quadro del 2001 **non è diventata pienamente operativa nell'immediato**, in quanto nell'articolo 2 ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto **definire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico**;
- Tali principi elaborati dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono divenuti il contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2 della l. n. 135/2001.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

la legge quadro n. 135/2001

- Il decreto è stato emanato a distanza di più di un anno, **il 13 settembre 2002**, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni e le associazioni degli operatori turistici e dei consumatori e la successiva emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha recepito l'accordo stesso.
- I motivi del ritardo per l'emanazione del decreto attuativo sono stati legati alla **riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001)** che aveva nel frattempo (NOVEMBRE 2001) comportato la riscrittura dell'articolo 117 della Costituzione, con l'attribuzione alle Regioni della **competenza legislativa esclusiva in materia turistica**.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA i principi della legge n.135/2001

- La legge n. 135/2001 è entrata in vigore prima delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, ed è stata quindi concepita come **legge quadro**: in essa sono posti i **principi** e sono indicati gli **strumenti di politica del turismo** in armonia con quanto previsto dal vecchio testo degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
- Nell'art. 1 viene evidenziata **l'importanza economica, sociale e culturale** del turismo.
- Particolarmente importante è il richiamo al **turismo sostenibile**: i beni ambientali, il patrimonio culturale e le tradizioni locali devono essere considerati come **la materia prima da salvaguardare** perché rappresentano la base dell'attività turistica.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA i principi della legge n.135/2001

- La Repubblica si impegna a **sostenere le imprese turistiche**, nonchè a promuovere azioni idonee perché sia assicurata **l'accessibilità ai servizi turistici a tutti i cittadini**, di qualsiasi età ed in qualsiasi condizione.
- Ulteriori impegni sono quelli di migliorare l'offerta *turistica* facendo leva sulla **informazione** e sulla **formazione professionale degli addetti**, nonchè di **promuovere la ricerca** sul fenomeno turistico, ed infine di **migliorare l'immagine turistica nazionale** sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le competenze secondo la legge n.135/2001

- Nell' **art. 2** vengono indicate **le competenze dei diversi soggetti** pubblici e privati in materia turistica in armonia con il principio di sussidiarietà definito dall'art. 4 della legge 15 Marzo 1997 nr. 59.
- Nel **1° comma** viene riconosciuta **l'idoneità degli enti locali minori** (Comuni e Province) di porre in essere qualunque azione che miri a migliorare l'offerta turistica.
- Nel **2° comma** viene ribadita **la competenza delle Regioni** sia per quanto riguarda il turismo in generale che l'industria alberghiera sulla base dei principi fissati dalla legge.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le competenze secondo la legge n.135/2001

- Successivamente vengono indicate **le competenze che fanno capo allo Stato** e i compiti attribuiti al **Ministero delle Attività produttive**:

- > **il coordinamento** degli interventi statali indirizzati al settore

- > **il coordinamento** di tutte le attività promozionali all'estero che mirano a valorizzare il prodotto turistico nazionale

- > **la rappresentanza** nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

- Nel **4° comma** si fa riferimento al decreto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni avrebbe dovuto emanare dopo tre mesi, ma che invece è stato emanato il 13 settembre 2002.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

la Conferenza Nazionale del Turismo

- Nell'art. 3 della legge quadro n. 135/2001 viene ridefinita e regolamentata la Conferenza nazionale del turismo che, secondo la vecchia legge quadro poteva essere convocata ogni 3 anni dal Ministero del turismo.
- La nuova normativa prevede che la Conferenza sia indetta dalla Presidenza del Consiglio ogni 2 anni e sia organizzata dal *Ministero delle Attività Produttive* d'intesa con la *Conferenza Stato-Regioni*.
- **Alla Conferenza sono affidati alcuni compiti fondamentali:**
 - > **fornire** indicazioni per definire e aggiornare il documento che contiene le linee guida in materia di turismo
 - > **verificare** l'attuazione delle linee guida
 - > **favorire** il confronto tra le istituzioni e i rappresentanti del settore turistico.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

la carta dei diritti del turista

- L'articolo 4 della legge quadro n. 135/2001 prevede la "**Carta dei diritti del turista**", redatta in almeno 4 lingue, sentire le associazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, dal Ministero delle Attività Produttive.
- La Carta **contiene informazioni** sui diritti riconosciuti al turista in qualità di:
 - > **fruitore dei servizi turistico-ricettivi**
 - > **utente delle agenzie di viaggio, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici**
 - > **utente dei servizi di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, su gomma)**
 - > **utente delle autostrade**
- La carta contiene anche numerose informazioni in materia di **assistenza sanitaria, polizze assicurative, norme valutarie, ecc.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA i sistemi turistici locali (STL)

- **L'articolo 5** introduce e definisce i sistemi turistici locali che possono essere promossi dagli enti locali o da soggetti privati e sono riconosciuti dalle Regioni.
- **Un Sistema Turistico Locale (STL) è una realtà turistica omogenea, corrispondente anche a più regioni, caratterizzata da un'offerta integrata di beni culturali, ambientali, prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale o dalla presenza diffusa di imprese turistiche**
- **L'articolo 6** della stessa legge **prevede finanziamenti**, da parte delle Regioni, a favore degli SISTEMI TURISTICI LOCALI attingendo dal fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica.
- Il punto di forza degli STL è rappresentato dalla possibilità di far emergere la connotazione turistica delle aree territoriali più emarginate. **Essi rappresentano un'importante novità introdotta dalla nuova legge quadro in quanto promuovono la crescita culturale e sociale della persona e della collettività, oltre a favorire le relazioni tra i popoli.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

imprese e professioni turistiche: definizioni

- **Il Concetto di Impresa turistica si amplia.**
- **L'art. 7 comma 1** della legge quadro n° **135/2001** stabilisce che sono **“imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”**
- Tutte le imprese turistiche **devono essere iscritte nel registro delle imprese**. Tale iscrizione **costituisce condizione** per l'esercizio dell'attività turistica.
- Per le imprese turistiche sono previste **agevolazioni, incentivi, contributi e sovvenzioni** previste dalle norme vigenti per l'industria oltre che l'accesso al **Fondo di co-finanziamento** previsto dall'art. 6 della legge n°135/2001.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

imprese e professioni turistiche: definizioni

- Secondo quanto definito dalla nuova legge quadro n° 135/2001 nell'art. 7 comma 5:
 - *"Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica e servizi d'assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".*
 - Sono professioni turistiche sia quelle svolte dagli **operatori del settore** (quali **animatori, interpreti, accompagnatori, organizzatori professionali di congressi**, ecc.) che quelle svolte dalle **figure professionali** che lavorano a più diretto contatto con il turista (**maestro di sci, guide alpine, guide speleologiche**, ecc.).



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

i contenuti del D.P.C.M. del 13/09/2002

• Il **D.P.C.M. del 13.9.2002**, adottato sulla scorta dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, **stabilisce quanto di seguito indicato:**

> **Terminologie omogenee e standard minimi** dei servizi di informazione e di accoglienza che devono essere garantiti al turista.

> **Individuazione delle tipologie di imprese turistiche** operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale.

> **Criteri e modalità dell'esercizio** su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

i contenuti del D.P.C.M. del 13/09/2002

- > **standard minimi di qualità delle camere d'albergo** e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
- > **standard minimi di qualità dei servizi offerti** dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
- > **le agenzie di viaggio**, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni;
- > **requisiti e modalità** di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche;



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

i contenuti del D.P.C.M. del 13/09/2002

- > **requisiti e standard minimi delle attività ricettive** gestite senza scopo di lucro;
- > **requisiti e standard minimi delle attività di accoglienza** non convenzionale;
- > **criteri direttivi di gestione dei beni demaniali** e loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative.
- > **standard minimi di qualità dei servizi** forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.
- > **criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione** all'esercizio delle professioni turistiche.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

conclusioni e scenari



- Con l'emanazione del D.P.C.M. del 13.9.2002 la legislazione in materia di turismo può considerarsi tutt'altro che conclusa.
- La legge quadro per il turismo è entrata pienamente in vigore, ma la situazione relativa alle competenze nel settore turistico è ancora oggi particolarmente delicata anche perché le regioni, pur potendolo fare, non hanno ancora legiferato nella materia.
- Peraltro ancora oggi lo Stato continua a legiferare nella materia, alimentando un contenzioso fra organi ancora particolarmente nutrito.
- Ultimo provvedimento in ordine di tempo che ha suscitato dubbi di legittimità costituzionale ed ha formato per questo impugnativa da parte di alcune regioni è l'art. 12 del Decreto Legge 14 Marzo 2005 nr. 35 convertito nella legge 14.5.2005 nr. 80 rubricato come "rafforzamento e rilancio del settore turistico".



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

conclusioni e scenari

CONCLUSIVAMENTE:

La nuova legge quadro sul turismo (L. 29 marzo 2001 n. 135) ha abrogato e sostituito la legge quadro preesistente (L. 17 maggio 1983 n. 217).

La legge 135/01 si è posta nella logica della **legislazione concorrente Stato-Regioni**, e quindi come un telaio di principi generali e di strumenti di coordinamento, su cui le regioni dovrebbero costruire le proprie normative.

La Regione Basilicata che pure è stata, nel tempo e prima della riforma, molto prolifica di leggi in materia turistica, ad oggi segna il passo.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

(evoluzione e scenari della riforma del settore)

PARTE II

una possibile individuazione
delle attività turistiche



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività da individuare - premesse

• Si è detto che il D.P.C.M. previsto dall'art. 2 – comma 4 – della legge nr. 135 del 2001 **doveva tendere a fissare i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.**

• Si è detto anche che la riforma intervenuta con la legge nr. 135 del 2001 **ha ampliato ulteriormente il concetto di imprese turistiche**, comprendendovi non solo le agenzie di viaggio e le strutture ricettive indicate nell'art. 6 della vecchia legge quadro (alberghi, motel, villaggi-alberghi, i campeggi, i villaggi turistici, le residenze turistiche alberghiere ecc.), ma **tutta una serie di professioni che comunque con le prime possano entrare in contatto ed in genere tutte quelle attività economiche facenti parte dei sistemi turistici locali.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività da individuare - premesse

Da qui il titolo della seconda parte di questo intervento:


UNA POSSIBILE INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE ATTRAVERSO GLI SCENARI DELINEATI DALLA RIFORMA DEL SETTORE

Lo scopo è quello di evidenziare secondo l'esperienza personale **UNA POSSIBILE (non l'UNICA)**, non fosse altro che per le innumerevoli forme o denominazioni in cui alcune attività particolari si sono sviluppate nel tempo.

Mancando ad oggi in buona parte dei casi una specifica normativa regionale, la questione è tutt'altro che di facile approccio.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive



• Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il **PUNTO 1 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002** le seguenti attività: **ATTIVITA' RICETTIVE ED ATTIVITA' DI GESTIONE DI STRUTTURE E DI COMPLESSI CON DESTINAZIONE A VARIO TITOLO TURISTICO/RICETTIVA, CON ANNESSI SERVIZI TURISTICI ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI**, fra le quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà, campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali.

• **Null'altro sussistendo ad oggi nella materia e mancando nel contempo in BASILICATA quella specifica normativa Settoriale nel campo Turistico voluta dalla legge nr. 135/2001**, al fine di poter "individuare" le varie attività ricadenti nella casistica diventa giocoforza necessario riferirsi alla legge 17 Maggio 1983 nr. 217 (Legge quadro sul Turismo).



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

In forza della legge nr. 217/1983 si ritiene di poter annoverare fra le le attività di cui al punto 1) tutte le **strutture ricettive ALBERGHIERE ed EXTRA-ALBERGHIERE attualmente conosciute** e, dunque, secondo una suddivisione attinente alla mera omogeneità delle caratteristiche strutturali e/o dei servizi offerti:

- > **ALBERGHI**
- > **CAMPEGGI e VILLAGGI TURISTICI**
- > **ESERCIZI DI AFFITTACAMERE**
- > **CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE**
- > **CASE PER FERIE**
- > **OSTELLI PER LA GIOVENTU'**
- > **RIFUGI ALPINI**
- > **ALLOGGI AGRO-TURISTICI**
- > **BED AND BREAKFAST.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

ALBERGHI

Sono alberghi quelle strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che **forniscono - in camere ubicate in uno o più stabili o singole parti di questi - "alloggio", eventualmente "vitto"** (Somministrazione di alimenti e bevande) **ed altri "servizi accessori"** (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli - installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi offerti le aziende alberghiere possono essere diversamente classificate ed assumere varie tipologie e denominazioni, tra le quali secondo la legge 17 Maggio 1983 nr. 217:

- > **MOTEL**
- > **VILLAGGI/ALBERGO**
- > **RESIDENZE TURISTICO/ALBERGHIERE,**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

I Campeggi ed villaggi turistici rientrano nella categoria delle **strutture ricettive extra-alberghiere**, ossia quelle strutture che con modalità varie (**aree attrezzate, camere, appartamenti, locali, ecc.**) forniscono "alloggio", in alcuni casi "vitto" (Somministrazione di alimenti e bevande) ed eventualmente in altri "servizi accessori" (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli – installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

Tra queste, secondo le definizioni fornite dalla legge 17.5.1983 nr. 217 sono:

- > **CAMPEGGI** quegli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento;
- > **VILLAGGI TURISTICI** quegli esercizi ricettivi a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

AFFITTACAMERE

Anche gli **Affittacamere** sono **strutture ricettive extra-alberghiere** e dunque strutture che forniscono “alloggio”, in alcuni casi “vitto” (Somministrazione di alimenti e bevande) ed eventualmente in altri “servizi accessori” (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli – installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

Tra queste, secondo quanto dispone la **legge 16 Giugno 1939 nr. 1111**, la prima ad occuparsi degli esercizi di affittacamere sono definiti esercizi di AFFITTACAMERE:

- > Quelle strutture composte da non oltre 4 camere ammobiliate ed arredate con un numero complessivo di sei letti o per sei ospiti;
- > Quelle strutture ubicate in un numero individuato di appartamenti, di norma non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile;
- > Quelle strutture ove sono forniti “alloggio” ed eventualmente “servizi complementari”.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Anche le **Case ed Appartamenti per vacanze** rientrano nella categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Secondo quanto dispone la legge 17 Maggio 1983 nr. 217 sono definite CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE **gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

CASE PER FERIE

Anche le **Case per fiere** rientrano nella categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Secondo quanto dispone la legge 17 Maggio 1983 nr. 217 sono definite CASE PER FERIE le **strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Gli **Ostelli per la Gioventù** rientrano nella categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere

Sono strutture ricettive extra-alberghiere quelle strutture che con modalità varie (aree attrezzate, camere, appartamenti, locali, ecc.) forniscono "alloggio", in alcuni casi "vitto" (Somministrazione di alimenti e bevande) ed eventualmente in altri "servizi accessori" (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli – installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

Tra queste, secondo quanto dispone la legge 17 Maggio 1983 nr. 217 sono definiti OSTELLI PER LA GIOVENTU' **le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

RIFUGI ALPINI

I **Rifugi alpini** rientrano anch'essi fra esercizi ricettivi extra-alberghieri e dunque con modalità varie possono fornire "alloggio", in alcuni casi "vitto" (Somministrazione di alimenti e bevande) ed eventualmente in altri "servizi accessori" (vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli – installazione di attrezzature a carattere ricreativo).

Tra queste, secondo quanto dispone la legge 17 Maggio 1983 nr. 217 sono definiti RIFUGI ALPINI **quei locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri abitati.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

ALLOGGI AGRO-TURISTICI

Anche gli **alloggi agro-turistici** rientrano nelle strutture ricettive extra-alberghiere.

Tra queste, secondo quanto dispone la legge 5 Dicembre 1985 nr. 730 sono definite ATTIVITA' AGRITURISTICHE le **attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli Imprenditori agricoli ex art. 2135 C.C. singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del C.C. attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.**

La legge Regionale nr. 17 del 25 Febbraio 2005 disciplina la materia in Basilicata ed ha di recente sostituito la legge regionale nr. 24 del 27 aprile 1996.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività ricettive

BED AND BREAKFAST

Anche l'attività di **bed and breakfast** rientra nelle Strutture ricettive extra-alberghiere.

Tra queste, con il termine BED AND BREAKFAST viene comunemente definita **l'attività ricettiva gestita da privati che utilizzano parte della propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima colazione, avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.**

La **legge Regionale 6 Settembre 2001 nr. 37** disciplina la materia in Basilicata e definisce esercizi di BED AND BREAKFAST **le strutture ricettive che per le finalità appena esposte utilizzano, per un periodo di almeno 3 (tre) mesi l'anno, fino ad un massimo di n. 4 (quattro) camere dell'abitazione dell'operatore, in possesso delle caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie previste per i locali di civile abitazione dallo strumento urbanistico comunale vigente.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività finalizzate all'uso del tempo libero

Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il **PUNTO 2 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002** le seguenti attività:

ATTIVITA', INDIRIZZATE PREVALENTEMENTE AI NON RESIDENTI, FINALIZZATE ALL'USO DEL TEMPO LIBERO, AL BENESSERE DELLA PERSONA, ALL'ARRICCHIMENTO CULTURALE, ALL'INFORMAZIONE, LA PROMOZIONE E LA COMUNICAZIONE TURISTICA, OVE NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI COMPARTI, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali, nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni di medesimo oggetto.



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività finalizzate all'uso del tempo libero

Null'altro sussistendo ad oggi nella materia e mancando nel contempo in **BASILICATA** quella specifica normativa Settoriale nel campo Turistico voluta dalla legge nr. 135/2001, al fine di poter "individuare" le varie attività ricadenti si è ritenuto riferirsi ai locali di intrattenimento e di spettacolo così come individuati nel **Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 Agosto 1996** che da ultimo ha dettato norme per la prevenzione incendi nei locali di intrattenimento.

Si ritiene far rientrare fra le attività finalizzate all'uso del tempo libero al benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione, la promozione e la comunicazione turistica, queste attività: **AUDITORI E SALE CONVEGNO - CINEMA e TEATRI – CINEMATOGRAFI - LOCALI DI TRATTENIMENTO - SALE DA BALLO e DISCOTECHES - SPETTACOLI VIAGGIANTI e PARCHI DI DIVERTIMENTO - TEATRI e TEATRI TENDA.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività correlate con la balneazione

Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il **PUNTO 3 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002** le seguenti attività:

ATTIVITA' CORRELATE CON LA BALNEAZIONE, LA FRUIZIONE TURISTICA DI ARENILI E DI AREE DEMANIALI DIVERSE ED IL TURISMO NAUTICO, quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito , e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.

Null'altro sussistendo ad oggi nella materia e mancando nel contempo in BASILICATA quella specifica normativa Settoriale nel campo Turistico voluta dalla legge nr. 135/2001, si ritiene di poter "individuare" ed "annoverare" fra le varie attività ricadenti nelle attività correlate alla balneazione: **STABILIMENTI DI BAGNI MARINI, LACUALI E FLUVIALI - PISCINE PUBBLICHE - TURISMO NAUTICO.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività di Tour operator

Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il **PUNTO 4 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002** le seguenti attività:

ATTIVITA' DI TOUR OPERATOR E DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO, CHE ESERCITANO, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE, E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI E OGNI ALTRA FORMA DI PRESTAZIONE TURISTICA A SERVIZIO DEI CLIENTI.

Secondo quanto aggiunge il D.P.C.M., **sono inoltre Imprese Turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio di assistenza e di accoglienza ai turisti.**

Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA


le attività di Tour operator

Null'altro sussistendo ad oggi nella materia e mancando nel contempo in BASILICATA quella specifica normativa Settoriale nel campo Turistico voluta dalla legge nr. 135/2001, *si ritiene di poter "individuare" ed "annoverare" fra le imprese ricadenti nella casistica esposta in precedenza la sole attività delle **AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO**, ovvero quelle che praticano tutte od alcune delle seguenti attività scelte fra le più comuni:*

- **Organizzazione** di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta - **Vendita** di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie - **Organizzazione** di escursioni individuali o collettive e giri in città con ogni mezzo di trasporto - **Prenotazione e vendita** di biglietti per conto di imprese nazionali ed estere che esercitino trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto - **Accoglienza** dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e nei viaggi da esse organizzati - **Prenotazione** di servizi di albergo e ristorante ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da operatori nazionali ed esteri - **Raccolta** di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività di Tour operator le agenzie di viaggio



Secondo quanto dispone l'art. 9 della legge 17 Maggio 1983 nr. 217 sono AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO le **Imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti secondo quanto previsto dalla Convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio di cui alla legge 27.12.1977 nr. 1084.**

Quantunque siano potenzialmente abrogate dalla legge nr. 135/2001, il riferimento alle disposizioni della legge nr. 217/1983 rimane condizione necessaria a causa del vuoto normativo determinato dalla mancanza della normativa regionale.

Pur mancando la normativa generale del Settore Turistico, **la legge regionale 29 Marzo 1999 nr. 8, emanata in attuazione della legge nr. 217/1983 offre la disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo.**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività per la gestione di infrastrutture

Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il **PUNTO 5 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002** le seguenti attività:

ATTIVITA' ORGANIZZATE PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E DI ESERCIZI ED ATTIVITA' OPERANTI, PER FINI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE TURISTICHE, NEI SERVIZI, NEI TRASPORTI E NELLA MOBILITA' DELLE PERSONE, NELL'APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE, NONCHE' NELLA VALORIZZAZIONE E NELLA FRUIZIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI, DELLE RISORSE ECONOMICHE, DI QUELLE NATURALI, IVI COMPRESO IL TERMALISMO, E DELLE SPECIALITA' ARTISTICHE ED ARTIGIANALI DEL TERRITORIO.

Null'altro sussistendo ad oggi nella materia e mancando nel contempo in BASILICATA quella specifica normativa Settoriale nel campo Turistico voluta dalla legge nr. 135/2001, si ritiene di poter "individuare" ed "annoverare" fra le varie attività ricadenti nella casistica esposta in precedenza:



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività per la gestione di infrastrutture

- > SERVIZIO DI RIMESSA DI VEICOLI A MOTORE (Autorimessa commerciale)**
- > SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI A MOTORE**
- > SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI NON A MOTORE (Cicli, Tandem, Ciclocarrozzelle, ecc.)**
- > AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Servizio di TAXI con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale - Servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE e con autovettura, motovettura, natante e veicoli a trazione animale)**
- > IMPIANTI SPORTIVI ed IMPIANTI SPORTIVI DA MONTAGNA (Piste da sci, impianti di risalita, ecc.)**



LA LEGISLAZIONE TURISTICA

le attività per la gestione di infrastrutture

➤ ATTIVITA' PROFESSIONALI IN CAMPO TURISTICO:

- Guida turistica**
- Interprete turistico**
- Accompagnatore turistico o Corriere**
- Organizzatore professionale di congressi**
- Istruttore nautico**
- Maestro di sci**
- Guida alpina**
- Aspirante Guida alpina o Portatore alpino**
- Guida speleologica**
- Animatore turistico**
- Ogni altra professione attinente al turismo.**




LA LEGISLAZIONE TURISTICA le attività non individuate

Sono ricomprese fra le attività turistiche, secondo il PUNTO 6 dell'art. 1 – comma 2 – lettera b – del D.P.C.M. del 13.09.2002 le seguenti attività:

**ATTIVITA' INDIVIDUATE AUTONOMAMENTE DALLE DIVERSE
REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO.**

LA LEGISLAZIONE TURISTICA



Fine!